



Comune di Sondrio

Adempimenti scaturenti dai CCNL del 23.12.1999, del 12/02/2002, del 22/02/2006, del 14/05/2007, del 22/02/2010 e del 03/08/2010 relativi all'area della dirigenza del comparto "Regioni Autonomie Locali".

Dall'entrata in vigore del CCNL per l'area della dirigenza del 10.04.1996 il Comune di Sondrio ha avuto la seguente situazione:

- fino al 31/05/1996: 5 posti in dotazione organica di cui 3 coperti a tempo indeterminato;
- dal 01/06/1996: 5 posti in dotazione organica di cui 2 coperti a tempo indeterminato;
- dal 01/11/1996: 5 posti in dotazione organica di cui 4 coperti a tempo indeterminato;
- dal 01/11/1997: 5 posti in dotazione organica di cui 3 coperti a tempo indeterminato;
- dal 01/03/1998: 4 posti in dotazione organica di cui 3 coperti a tempo indeterminato;
- dal 04/05/1998: 4 posti in dotazione organica di cui 4 coperti a tempo indeterminato;
- dal 01/07/2002: 4 posti in dotazione organica di cui 3 coperti a tempo indeterminato;
- dal 31/12/2002: 4 posti in dotazione organica di cui 3 coperti a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato;
- dal 01/04/2003: 4 posti in dotazione organica di cui 2 coperti a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato;
- dal 01/07/2004: 4 posti in dotazione organica di cui 2 coperti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato;
- dal 01/04/2005: 4 posti in dotazione organica di cui 2 coperti a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato;
- dal 27/07/2007: 4 posti in dotazione organica di cui 2 coperti a tempo indeterminato;
- dal 23/06/2008: 4 posti in dotazione organica di cui 1 coperto a tempo indeterminato;
- dal 01/06/2009: 4 posti in dotazione organica di cui 1 coperto a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato;
- dal 01/07/2009: 4 posti in dotazione organica di cui 1 coperto a tempo indeterminato e 3 a tempo determinato;
- dal 01/12/2010: 4 posti in dotazione organica di cui 2 coperti a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato;
- dal 15/04/2013: 4 posti in dotazione organica di cui 3 coperti a tempo indeterminato e 1 a tempo determinato;
- dal 28/05/2013 al 30/12/2014: 4 posti in dotazione organica coperti a tempo indeterminato;
- dal 31/12/2014 alla data odierna: 4 posti in dotazione organica di cui 3 coperti a tempo indeterminato e 1 vacante;

e ritiene di non avvalersi della contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale prevista dall'art. 6 del CCNL del 23.12.1999 come sostituito dall'art. 5 del CCNL 22/2/2006. Pertanto, tutte le materie che il CCNL del 23.12.1999 riserva alla contrattazione sono da intendersi oggetto di concertazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del medesimo CCNL.

La delegazione di parte pubblica è stata costituita con deliberazione della giunta comunale n. 367 del 4/12/2018 e risulta così composta:

- Presidente - Sindaco
- Componente - assessore con delega al personale, vicepresidente della delegazione

Con deliberazione di giunta comunale n. 381 del 18/12/2019 è stato approvato l'atto applicativo dei CCNL della dirigenza del 23/12/1999, del 12/02/2002, del 22/02/2006, del 14/05/2007, del 22/02/2010 e del 03/08/2010 riferito all'anno 2019.

Per l'anno 2020 con riferimento ai CCNL 10/04/1996, 23/12/99, 12/2/2002, 22/02/2006, 14/5/2007, 22/02/2010 e 03/08/2010 si prevede che, in relazione a:

art. 16 del CCNL 10/04/1996:

l'orario di lavoro sarà accertato con l'ausilio degli ordinari strumenti di rilevazione delle presenze. Le assenze che coincidono integralmente con le fasce di presenza obbligatoria stabilite all'art. 2, comma 2, lettera a) del regolamento sull'orario di lavoro e sulla rilevazione delle presenze con riferimento al personale non dirigenziale con orario di lavoro "flessibile" sono oggetto di giustificazione da parte del dirigente con il pertinente istituto contrattuale, mentre per le assenze parziali da tali fasce di presenza non sussiste obbligo di giustificazione.

art. 4, comma 1, lett. a) CCNL 23/12/99:

è esonerato dallo sciopero il titolare di 1 posizione dirigenziale, individuato a rotazione in ordine d'età dal più giovane al più anziano, con assunzione della responsabilità di tutti i settori limitatamente ai servizi pubblici essenziali del CCNL dei non dirigenti;

art. 4, comma 1, lett. b) CCNL 23/12/99:

nell'ambito delle attività di formazione del Comune verrà inserita anche la formazione relativa ai dirigenti;

art. 4, comma 1, lett. c) CCNL 23/12/99:

nell'ambito delle iniziative a livello di intero ente a favore delle pari opportunità, verranno inserite anche le attività a favore dei dirigenti;

art. 4, comma 1, lett. d) CCNL 23/12/99:

si assicura la partecipazione dei dirigenti alle iniziative in materia di formazione e informazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

art. 4, comma 1, lett. e) ed art. 26, comma 1, lett. e) CCNL 23/12/99:

- ai sensi delle seguenti disposizioni normative:

art. 3, comma 57, della l. n. 662/1996, dall'art. 59, comma 1, lett. p) del decreto legislativo n. 446/1997;

art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 31/12/1992 n. 546,

sono previsti specifici incentivi per i quali si rinvia agli specifici regolamenti approvati con deliberazione consiliare n. 33 del 22/03/1999 e successive modifiche ed integrazioni e con deliberazione di giunta comunale n. 140 del 31/05/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Le somme che, in base a tali regolamenti, spettano al dirigente del settore servizi finanziari e culturali confluiranno:

a partire dall'anno 2014:

per il 70% esclusivamente nella retribuzione di risultato del singolo dirigente e saranno liquidate in occasione dell'erogazione degli incentivi del periodo preso a riferimento;

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 262 del 9 dicembre 2020
per il 30% andranno a finanziare il fondo per la retribuzione di risultato di tutti i dirigenti e saranno liquidate in occasione dell'erogazione della retribuzione di risultato.

art. 26, comma 2, CCNL 23/12/99:

applicabile nella misura pari al 1,2% del monte salari 1997 se gli obiettivi di performance di ente saranno raggiunti in misura non inferiore al 85%;

art. 26, comma 3, CCNL 23/12/99:

non si ritengono sussistenti le condizioni per l'applicazione della norma in questione;

art. 26, comma 4, CCNL 23/12/99:

non si ritengono sussistenti, al momento, le condizioni per l'applicazione del comma 4 dell'art. 26 del CCNL del 23.12.1999;

art. 26, comma 5, CCNL 23/12/99:

le risorse individuate sono quello di cui al prospetto relativo alla composizione del fondo, a seguito della riduzione stabile del numero dei posti di dirigente operata nel biennio 1998-1999;

art. 16 del d.l. n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011:

potranno essere attivati appositi piani di razionalizzazione a partire dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'applicazione di tali piani sono aggiuntive rispetto a quelle previste dalle altre voci sopra indicate e, per effetto dell'interpretazione attuale (Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – 13/12/2012), non soggiacciono ai limiti di spesa di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78/2010 conv. con l. n. 122/2010 e s.m.i. Tali risorse verranno iscritte nel bilancio dell'esercizio successivo e potranno essere liquidate solo in presenza di attestazione di conseguimento da parte del nucleo di valutazione.

artt. 4, comma 1, lett. g), 8, comma 1, lett. a), 26, 27 e 28 CCNL 23/12/99, artt. 23 CCNL 22/2/2006, art. 4 CCNL 14/5/2007, art. 16 CCNL 22/02/2010, art. 5 CCNL 03/08/2010:

La costituzione del fondo per retribuzione di posizione e risultato per l'anno 2020 è la seguente, con la precisazione che la determinazione delle risorse è effettuata in via provvisoria, con riserva, a conclusione dell'anno 2020 ed a seguito delle verifiche effettuate a consuntivo, di effettuare l'adeguamento del limite in aumento o in diminuzione sulla base dei dati certi con eventuale effettuazione dei necessari adeguamenti compensativi, tenuto conto della disciplina di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019:

Descrizione risorsa/riferimento art. 26 ccnl 23/12/1999	2020
Comma 1 lett. a) importo retribuzione posizione anno 1998	52.407,73
Comma 1 lett. b) *	72.538,00
Comma 1 lett. c)	0,00
Comma 1 lett. d) a decorrere dal 1.1.2000	1.872,29
Comma 1 lett. e) **	1.000,00
Comma 1 lett. f)	0,00
Comma 1 lett. g)	2.208,57

Comma 1 lett. i)	0,00
Comma 2 - 1,2% ms anno 1997 = € 149.782,83	1.797,39
Comma 3	0,00
Comma 4 – applicabile solo previa intesa ARAN/OO.SS	0,00
Comma 5	1.655,39
art. 23 c. 1 CCNL 22/02/2006 incremento per retribuzione di posizione dall'1/1/2002	2.080,00
art.23 c.3 CCNL 22/02/2006 - incremento 1,66% ms anno 2001 = € 222.459,68	3.692,83
art. 4 c. 1 CCNL 14/05/2007 – valore fisso per retribuzione di posizione	4.576,00
art. 4 c. 4, 5 e 6 CCNL 14/05/2007 - 0,89% ms anno 2003 = 204.301,53	1.818,28
riduzione fondo art. 1 c.3 lett. e) CCNL 12/2/02	- 13.427,88
art. 16 c. 1 CCNL 22/02/2010	1.435,20
art. 16 c. 4 - x retr. risultato – CCNL 22/02/2010	4.268,55
art. 5 c. 1 – CCNL 3/8/2010	611,00
art. 5 c. 4 e 5 - x r. risultato - CCNL 3/8/2010	1.876,44
Incrementi da CCNL ***	
TOTALE FONDO	140.409,79
economie da razionalizzazioni art. 16 d.l. n. 98/2011****	0
incrementi per economie anni precedenti – art. 28 c. 2 CCNL 23/12/1999 – atto applicativo 2019*****	2.083,33
Importi incentivi tecnici anno 2007 – determinazione reg. gen. n. 2/2020	1.447,70
TOTALE incluse economie anni precedenti	143.940,82

* quota parte economie per mancata copertura posti vacanti, sui risparmi di spesa documentati; sulle entrate per sponsorizzazioni; sull'applicazione dell'art. 43 della legge 449/97, dell' art. 16 d.l. 98/2012 conv. legge 111/2011; importo da verificare annualmente;

** importo riferito esclusivamente alle risorse derivanti dall'attività di recupero evasione ICI e contenzioso tributario; importo calcolato in via presuntiva, da verificare a consuntivo;

*** voce in attesa di quantificazione per effetto del nuovo CCNL;

**** da quantificare in caso di attivazione dei piani di razionalizzazione;

***** risorse non soggette al vincolo di cui all'art. 23, comma 2, d. lgs. 75/2017; circolare Ministero Economia e Finanze, Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato n. 17/2015 (prot. n. 35441 del 24/04/2015) con riferimento all'analogo vincolo previsto dall'art. 9, comma 2bis, del d.l. n. 78/2010.

n.b.= ms anno 1997 dirigenza = 149.782,83

n.b.= ms anno 2001 dirigenza = 222.459,68

n.b. = ms anno 2003 dirigenza = 204.301,53

n.b. = ms anno 2005 dirigenza = 239.806,00

n.b. = ms anno 2007 dirigenza = 257.046,00

In relazione all'art. 9, comma 2-bis, del d. l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 si dà atto che non occorre procedere ad alcuna decurtazione in quanto nel periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2014 il fondo non ha subito decurtazioni ai sensi della normativa stessa.

In relazione all'art. all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019 si dà atto che non occorre procedere ad alcun adeguamento del limite in quanto si presumente che non vari il numero del personale in servizio al 31/12/2020 rispetto a quello presente al 31/12/2018; in ogni caso

di verificherà tale circostanza a consuntivo, con effettuazione dei necessari adeguamenti compensativi.

L'importo totale del fondo verrà suddiviso nel seguente modo, tenuto conto dell'assetto organizzativo risultante dalla deliberazione di giunta comunale n. 134 del 15/05/2019:

	Dal 01/01/2020
Retribuzione di Posizione	94.200,00 pari al 65,44% del fondo
Retribuzione di Risultato	49.740,82 pari al 34,56% del fondo
Totale	143.940,82

dando atto che viene rispettato la previsione di cui all'art. 24, comma 1-bis, del d. lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 45, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. 150/2009 e che l'importo derivante da economie dell'anno precedente ai sensi dell'art. 28, comma 2, del CCNL 23/12/1999 è destinato integralmente al finanziamento della retribuzione di risultato.

Per l'anno 2020:

- nel caso di partecipazione a progetti eterofinanziati e/o nel caso di servizi in convenzione (riferimento deliberazioni Corte Conti sez. Autonomie n. 20/2017 e n. 23/2017) che prevedano che gli oneri relativi gravino per intero a carico di enti diversi dal Comune di Sondrio, potranno essere attivati, nei limiti delle risorse trasferite dagli altri enti, progetti con la partecipazione anche di dirigenti del Comune di Sondrio coinvolti direttamente;
- in applicazione dell'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001 i compensi dovuti dai terzi corrisposti direttamente al Comune confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza ed andranno ad incrementare la retribuzione di risultato del dirigente (o dei dirigenti) per effetto della cui attività tali somme sono state introitate.

Le economie sul fondo retribuzione di posizione derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del d.l. n. 112/2008, convertito con legge n. 133/2008, costituiscono economie di bilancio; gli importi spettanti a titolo di retribuzione di risultato saranno soggetti alle decurtazioni previste dalla normativa vigente.

In caso di reggenza per vacanza delle posizioni dirigenziali la retribuzione di posizione e di risultato verrà attribuita nel seguente modo:

reggenza attribuita ad un dirigente:

per i primi 6 mesi decorrenti dall'inizio della reggenza la retribuzione di posizione spettante per la posizione vacante incrementerà nella misura del 75% dell'importo esclusivamente la quota di retribuzione di risultato dell'anno in cui si verifica la reggenza spettante al dirigente reggente dopo il riparto di cui appresso; il restante 25% incrementerà il fondo per retribuzione di risultato dell'anno successivo da ripartire tra tutti i dirigenti. Per il periodo successivo la retribuzione di posizione spettante per la posizione vacante incrementerà nella misura del 50% dell'importo esclusivamente la quota di retribuzione di risultato dell'anno in cui si verifica la reggenza spettante al dirigente reggente dopo il riparto di cui appresso; il restante 50% incrementerà il fondo per retribuzione di risultato dell'anno successivo da ripartire tra tutti i dirigenti; la retribuzione di risultato verrà ripartita tra tutti i dirigenti con le modalità di cui appresso in base agli esiti della valutazione, con valutazioni distinte per i titolari e i reggenti;

reggenza attribuita ad un soggetto diverso dal personale destinatario del presente atto (es. direttore generale, segretario generale, posizioni organizzative):

le risorse per retribuzione di posizione e di risultato della funzione dirigenziale affidata a tale soggetto costituiscono economie. Per la determinazione della retribuzione di risultato verranno

utilizzati gli esiti della valutazione del soggetto non dirigente che ha effettuato la reggenza rapportata a 100/100 qualora fosse espressa in modo diverso;

art. 4, comma 4, CCNL 23/12/99:

non si ritiene sussistano i presupposti per l'applicazione della norma nella realtà del Comune di Sondrio;

art. 8, comma 2, lett. b) e d) ccnl 23/12/99 come sostituito dall'art. 6 del ccnl 22/2/2006, art. 14 ccnl 23/12/99:

- la valutazione dei dirigenti avverrà secondo le seguenti regole:

a) per la valutazione si procederà come di seguito indicato:

1) la valutazione verrà effettuata dal nucleo di valutazione e si articolerà in due fasi:

I) valutazione del raggiungimento degli obiettivi oggetto di valutazione;

II) valutazione delle prestazioni individuali.

Il nucleo di valutazione predisporrà all'uopo, per ciascun dirigente, una scheda riportante la percentuale di raggiungimento degli obiettivi ed i risultati della valutazione delle prestazioni individuali;

2) il nucleo di valutazione compilerà annualmente la scheda di valutazione che verrà consegnata personalmente dal presidente o dal vice presidente del nucleo di valutazione al dirigente che la controfirmerà. In presenza di osservazioni o reclami solo il nucleo di valutazione potrà cambiare gli esiti della valutazione, previa audizione del dirigente interessato, che ha facoltà di farsi assistere dalle organizzazioni sindacali;

3) in caso di richiesta di chiarimenti mediante comparazione con altri dirigenti, il nucleo di valutazione dovrà fornire i ragguagli del caso motivando la sua scelta ma senza far visionare o fornire copia delle schede di valutazione degli altri dirigenti, che verranno conservate nei fascicoli personali di ciascun dirigente e che potranno essere visionate solo dal dirigente stesso o dai componenti del nucleo di valutazione o dal sindaco;

4) Il rapporto tra valutazione del raggiungimento degli obiettivi e valutazione delle prestazioni individuali è stabilito come segue:

obiettivi	Prestazioni
70%	30%

5) L'importo della retribuzione di risultato, detratta la quota di cui al successivo punto 6), viene determinato come segue:

$$r = \frac{R}{V} \times v$$

dove:

r = importo teorico della retribuzione di risultato spettante alla singola posizione

R = importo totale della retribuzione di risultato erogabile nell'anno

v = punteggio finale risultante dalla scheda di valutazione per la singola posizione

V = somma dei punteggi finali risultanti dalle schede di valutazione di tutte le posizioni

La retribuzione di risultato verrà in ogni caso corrisposta secondo il seguente schema:

punteggio finale della scheda	da 0	a 69: nessuna attribuzione
punteggio finale della scheda	da 70	a 79: attribuzione per il 50%
punteggio finale della scheda	da 80	a 85: attribuzione per il 75%
punteggio finale della scheda	da 86	a 100: attribuzione per il 100%

La retribuzione di risultato sarà inoltre rapportata alla durata dell'incarico dirigenziale e calcolata in ragione di mesi o frazioni di mesi superiori a 15 giorni.

Le eventuali economie che si registrassero a seguito di valutazioni inferiori a punti 86/100 andranno ad incrementare la retribuzione di risultato dell'anno successivo.

L'ottenimento di un punteggio finale inferiore a 51 viene considerato valutazione negativa ad ogni effetto di legge e di contratto collettivo nazionale e può comportare:

- la revoca dell'incarico ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001;
- gli altri effetti di cui all'art. 23bis del CCNL del 10.04.1996 come sostituito dall'art. 13 del CCNL del 22.02.2006;
- il recesso da parte dell'Amministrazione dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 27 del CCNL del 10.04.1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- nonchè ogni altro effetto di legge e/o di contratto anche se qui non richiamato.

Previo esperimento delle procedure previste dal citato d. lgs. n. 165/2001 e dai ccnl, la revoca dell'incarico, l'affidamento di un incarico dirigenziale con un valore di retribuzione di posizione inferiore e la sospensione dall'incarico dirigenziale sono di competenza del sindaco; l'adozione degli altri atti previsti dalla normativa di legge e contrattuale, ivi compreso il recesso dal rapporto di lavoro è di competenza, su proposta del sindaco, del dirigente del servizio personale o, qualora questi sia il destinatario, del dirigente del settore con maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato;

art. 27, comma 1, CCNL del 23/12/1999:

- fermo restando il rispetto del minimo garantito di cui all'art. 27, comma 2 del CCNL 23/12/99 come rideterminato dall'art. 4 comma 3 del CCNL 14/05/2007, i valori economici della retribuzione di posizione sono determinati dalla giunta comunale su proposta del sindaco o da assessore delegato nel seguente modo:

A) punteggio massimo per la pesatura di ciascuna posizione:
è fissato in 100/100 e verrà determinato in base ai seguenti criteri:

A1) per 70/100 in base alla collocazione nella struttura ed alla complessità organizzativa, secondo il seguente schema:

per 30/100 in base al numero dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato assegnati a ciascun settore alla data del 01 gennaio di ciascun anno – o alla data di decorrenza di atti di modifica della struttura organizzativa - così distribuiti:

- fino a 8 dipendenti: 10 punti;
- da 9 a 12 dipendenti: 20 punti
- da 13 a 23 dipendenti: 25 punti
- oltre 23 dipendenti: 30 punti

per 15/100 in base al numero delle referenze assessorili per ciascun settore alla data del 01 gennaio di ciascun anno - o alla data di decorrenza di atti di modifica della struttura organizzativa - così distribuiti:

- fino a 1 referenza: 9 punti;
- fino a 2 referenze: 12 punti
- da 3 referenze in poi: 15 punti

per 15/100 in base alle risorse economiche dei PEG di spesa assegnati alla data del 01 gennaio di ciascun anno - o alla data di decorrenza di atti di modifica della struttura organizzativa - così distribuiti:

- fino a 1.800.000,00 di €: 8 punti;
- da 1.800.000,01 a 3.000.000,00 di €: 10 punti
- da 3.000.000,01 a 7.000.000,00 di €: 12 punti
- oltre 7.000.000,01 di €: 15 punti

per 10/100 in base alle risorse economiche dei PEG di entrata assegnati alla data del 01 gennaio di ciascun anno - o alla data di decorrenza di atti di modifica della struttura organizzativa - così distribuiti:

- fino a 5.000.000,00 di €: 5 punti;
- da 5.000.000,01 a 10.000.000,00 di € : 8 punti
- oltre 10.000.000,01 di €: 10 punti

A2) per 30/100 in base alle responsabilità gestionali interne ed esterne inclusa la sicurezza sui luoghi di lavoro per i dipendenti comunali;

B) sono previste n. 3 fasce di retribuzione di posizione:

fascia 1: fino a 80 punti: € 15.000,00 comprensivo di tredicesima mensilità;

fascia 2: da 81 a 90 punti: € 20.000,00 comprensivo di tredicesima mensilità;

fascia 3: da 91 a 100 punti: € 27.100,00, comprensivo di tredicesima mensilità;

art. 8, comma 2, lett. c) CCNL 23/12/99 come sostituito dall'art. 6 del CCNL 22/2/2006:

per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevista dall'art. 17 del CCNL del 23.12.1999, come modificato dall'art. 15 del CCNL del 22.02.2006, si osservano le seguenti regole:

a) la risoluzione è proponibile in qualunque forma e momento da entrambe le parti (Comune e dirigente). Per il Comune il soggetto competente a proporre la risoluzione è, previo parere conforme del sindaco, il dirigente del servizio personale o, qualora questi sia il destinatario, il dirigente del settore con maggiore anzianità di servizio a tempo indeterminato;

b) l'atto di risoluzione ha forma scritta ed ha effetto dalla data convenuta tra le parti. In difetto di indicazione della data ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data dell'atto di risoluzione stesso;

c) la proposta di risoluzione non necessita di motivazione per entrambe le parti;

d) l'importo dell'indennità spettante a favore del dirigente ai sensi dell'art. 17, comma 2, del CCNL del 23.12.1999 è fissato nel seguente modo:

- in caso di proposta avanzata dal dirigente: 6 mensilità, comprensive della quota di retribuzione di posizione in godimento. L'accettazione della proposta da parte del Comune comporta la rinuncia al diritto dell'indennità sostitutiva del preavviso che il dirigente dovrebbe pagare al Comune;

- in caso di proposta avanzata dal Comune: 20 mensilità, comprensive della quota di retribuzione di posizione in godimento. Detta indennità assorbe l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 31, comma 4, del CCNL del 10.4.1996, ove dovuta;

e) il pagamento dell'indennità di cui sub d) avverrà in due momenti: il primo, pari al 50% dell'importo dovuto, entro un mese dalla risoluzione, il secondo, pari al restante 50%, entro 4 mesi dalla risoluzione;

art. 13 CCNL 23/12/99:

Si da' atto che l'art. 21 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la materia.

art. 15 CCNL 23/12/99, art. 14 ccnl 22/02/2006:

Il comitato dei garanti di cui all'art. 22 del d. lgs. n. 165/2001 è disciplinato dalle seguenti regole:

- a) è composto da tre membri: 1 eletto dai dirigenti, 1 scelto dal sindaco ed 1 scelto dai 2 membri così nominati. In difetto di accordo la scelta del terzo membro spetterà al Presidente del Tribunale di Sondrio o ad altro magistrato ordinario da lui designato. Il collegio nomina al proprio interno un presidente;
- b) il collegio dura in carica 3 anni. Qualora il sindaco cessi dalla carica prima della scadenza del triennio, il membro scelto dal sindaco può essere sostituito entro sessanta giorni dall'insediamento del nuovo sindaco. In caso di mancata sostituzione entro tale termine si intende confermato fino alla scadenza del triennio originario;
- c) il collegio decide a maggioranza. Le funzioni di segretario del collegio sono svolte da un funzionario del comune di Sondrio nominato dal Presidente del collegio;
- d) il termine di 30 giorni di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL del 23.12.1999 inizia a decorrere dal ricevimento da parte di tutti i membri della richiesta di convocazione da inoltrarsi a cura del segretario del collegio. La richiesta di convocazione è inviata anche al dirigente con l'avviso che può presentare prima dell'audizione memorie o scritti difensivi presso la segreteria del collegio;
- e) il collegio entro i 10 giorni dalla ricezione della richiesta di convocazione si riunisce per l'esame della questione e procede nei successivi 10 giorni: all'audizione del dirigente interessato, all'esame della documentazione depositata presso la segreteria del collegio e a formulare il proprio parere per iscritto;
- f) per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese;

art. 35, comma 11 CCNL 23/12/99:

nell'ambito della disciplina delle trasferte di tutti i dipendenti verranno inserite anche le norme di dettaglio relative a i dirigenti;

NORME FINALI

1. Il presente atto applicativo è relativo all'anno 2020, fatte salve le previsioni di norme di legge e/o di contrattazione collettiva nazionale che dispongano in senso diverso e verrà rivisto in considerazione:

- a) dell'evoluzione del quadro normativo nazionale di riferimento;
- b) di significativi mutamenti organizzativi del Comune;
- c) del nuovo CCNL, per il quale al momento risulta siglata solo l'ipotesi di CCNL in data 16/07/2020.